

N. R.G. 1083/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**

Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **1083/2017 R.G.**, promossa da:

**RUZZO RETI S.p.a.**, (c. f. e P. I. 01522960671), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Forlini, con sede legale in Teramo alla via Nicola Dati n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giardetti del foro di Roma (C. F. GRDMRC79D09H501F) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. [marcogiardetti@avvocatiroma.org](mailto:marcogiardetti@avvocatiroma.org), giusta delega a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**nei confronti di**

**OLIVIERI Claudio**, (C.F. LVRCLD61H02F585P), nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 2 giugno 1961 e residente in Giulianova, alla via Pellicciardi 4/A, rappresentato e difeso dall'avv. Elmina Latella del Foro di Potenza (C.F. LTLLMN75T63G942Y) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. [latella.elmina@ordineavvocatipotenza.it](mailto:latella.elmina@ordineavvocatipotenza.it), giusta procura in calce al precetto impugnato;

**RESISTENTE**

**Oggetto:** Opposizione a precetto

**CONCLUSIONI**

Per il ricorrente

*“In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte o mediante fissazione di apposita udienza, nonché della esecuzione che possa risultare eventualmente iniziata nelle more del presente procedimento per tutti i motivi esposti in narrativa;*

*- nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità e/o la legittimità del precetto, qui opposto, notificato in data 22 maggio 2017 per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del signor Claudio Olivieri;*

*in via subordinato nel merito: accertare, per i motivi esposti in narrativa e dichiarare la compensazione integrale tra l'importo dovuto dalla Società a titolo di indennità da licenziamento illegittimo (pari ad euro 24.025,00 lordi) e quanto dovuto alla Società a titolo restitutorio dal Sig. Olivieri in virtù della pronuncia di reintegra per i motivi in narrativa (pari ad euro 32.424,06 (o pari alla diversa somma individuata dal Giudicante) detratto l'importo delle successive compensazioni sulle retribuzioni maturande del rapporto di lavoro con la Ruzzo Reti S.p.a.;*



- in via meramente subordinata: accertare e dichiarare l'erroneità del rapporto dell'importo ex adverso preteso e disporre la riduzione, anche all'esito di apposita CTU contabile, per tutti i motivi sopra esposti;

condannare il signor Claudio Olivieri al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che si auspica non inferiore ad euro 2.000,00 o comunque nella maggiore o minore somma che il Giudicante adito riterrà di giustizia;

in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, disporre ex art. 120 c.p.c. la pubblicazione della pronuncia (sia di sospensiva che di definizione del giudizio) su uno o e più quotidiani o riviste on line per come individuate in atti o per come diversamente indicate dal Giudice.

Con vittoria delle spese di lite. ”-

#### Per il resistente

“1. Rigettare integralmente il ricorso.

2. Conseguentemente confermare l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Olivieri Claudio in data 30.4.2015 e confermare integralmente l'ordinanza cron. N. 546/2017 del 7.2.2017, resa dal Tribunale di Teramo – sez. Lavoro – dott.ssa Daniela Matalucci con dichiarazione di illegittimità del licenziamento irrogato al sig. Claudio Olivieri con nota del 10.12.2014, poiché nullo, illegittimo per inesistenza della giusta causa;

comunque, condannare la società Ruzzo Reti SpA al pagamento, in favore del sig. Olivieri Claudio, della somma che il Giudice meglio riterrà, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;

condannare la ricorrente alla refusione delle spese e competenze del giudizio monitorio e della presente fase da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Salvezze illimitate.”

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 29.5.2017, Ruzzo Reti s.p.a. ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatole in data 22.5.2017 da Olivieri Claudio in forza di ordinanza n. 546/2017 emessa, ex art. 1, comma 49 L. n. 92/2912, dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in data 7.2.2017, eccependo la nullità del precetto per illiquidità del credito e formulando ulteriori eccezioni (violazione del termine di 120 giorni ex art. 14 D.L. n. 669/96, erroneità della quantificazione, compensazione), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.

Si è costituito in giudizio Olivieri Claudio, deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma non contestata di € 24.025,00, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto con decreto in data 31.5.2017, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della motivazione e del dispositivo, previo deposito di note conclusive.

L'opposizione è fondata.

Occorre, preliminarmente, rilevare che parte opponente ha contestato la natura di titolo esecutivo della ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro in data 7.2.2017, con la quale il Tribunale di Teramo ha annullato il licenziamento intimato dalla Ruzzo Reti s.p.a. in data 10.12.2014, condannando la società a reintegrare il lavoratore e a versargli “un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite massimo delle dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.

In base alla più recente giurisprudenza di legittimità, la sentenza che condanni al pagamento di un'indennità pari ad un certo numero di mensilità può senz'altro valere come titolo esecutivo, allorché il credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza o comunque ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa. Al



riguardo, può richiamarsi la pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 11067/2012, secondo la quale l'accertamento della idoneità dei titoli esecutivi di formazione giudiziale a procedere ad esecuzione deve essere valutata in conformità all'art. 474 c.p.c., il quale richiede "...che il diritto accertato sia esattamente individuato e ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. E però ciò non implica per sé un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all'esito della relativa fase del procedimento. Non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma di precisarne l'oggetto... Per altro verso, non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto (art. 479 c.p.c., comma 1), il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante (art. 480 c.p.c., comma 1 e art. 605 c.p.c., comma 1), al fine di consentirne lo spontaneo adempimento (art. 494 cod. proc. civ.), nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge. Inoltre, se nell'esecuzione forzata per espropriazione o per consegna e rilascio, è l'ufficiale giudiziario a tradurre direttamente in atto la pretesa esecutiva una volta mancato l'adempimento spontaneo - ma lo stesso non accade nell'espropriazione forzata per obblighi di fare o non fare (art. 612 c.p.c., comma 1) - tuttavia sull'inizio delle operazioni esecutive può essere attivato il sindacato del giudice, attraverso le opposizioni che precedono tale inizio e con le quali da un lato è possibile attaccare il precetto, se la prestazione che vi è stata richiesta non si presenti formulata con la specificità necessaria a mostrarne la derivazione dal titolo esecutivo (art. 617 c.p.c., comma 1), dall'altro è possibile sollevare contestazioni a riguardo della stessa specificità dell'oggetto della condanna espressa nel titolo (art. 615 c.p.c., comma 1), sì da poter ottenere che lo stesso inizio dell'esecuzione sia sospeso (art. 618 c.p.c., comma 2 e art. 615 c.p.c., comma 1). 7.2. Ne risulta che il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell'inizio dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo... Se dunque si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo; il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore. Nella misura del possibile, ma anche del dovuto in termini di efficacia della funzione giurisdizionale, ne sarà resa possibile la effettiva definizione della controversia ed evitato di dare spazio a comportamenti solo dilatori".

Applicati tali principi alla fattispecie in esame, occorre rilevare, in primo luogo, che nel titolo esecutivo non è contenuto (né nella parte motiva, né, tanto meno, nel dispositivo) alcun elemento che possa consentire la quantificazione, attraverso un calcolo meramente matematico, dell'importo dovuto a titolo di indennità risarcitoria.

Neppure il precetto contiene la specificazione dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione dell'importo di € 32.716,00, considerato, tra l'altro, che tale somma è stata riportata come "capitale"



preceettato, senza però distinguere quale sia l'importo capitale in senso stretto e quale la rivalutazione (oggetto, insieme agli interessi, della condanna di pagamento contenuta nell'ordinanza in data 7.2.2017).

Peraltro, neanche nel corso del presente giudizio parte opposta ha offerto elementi idonei a consentire una quantificazione del credito vantato, essendosi limitata a chiedere, in via subordinata, la condanna della società al pagamento della somma di € 24.025,00, sull'assunto che tale importo non sia stato contestato dalla società opponente.

A ben vedere, anche il suddetto importo (che, peraltro, l'Olivieri aveva inizialmente richiesto in via stragiudiziale, prima della notifica del precetto) difetta del requisito di certezza e liquidità, in quanto non sono stati indicati i criteri per la sua quantificazione, sì da consentire al giudice di pervenire alla liquidazione dell'importo oggetto di condanna.

In ogni caso, occorre rilevare che la somma di € 24.025,00 è stata, comunque, oggetto di contestazione sotto il profilo della sua esigibilità, in ragione della eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente, che ha, fondatamente, eccepito in compensazione il proprio maggior controcredito (quantificato in € 56.449,06) spettante a titolo di ripetizione del TFR e dei ratei di fine rapporto, che la società ha tempestivamente erogato al dipendente al momento della risoluzione del rapporto a seguito del recesso (poi impugnato) e che il dipendente è tenuto a restituire in forza della efficacia esecutiva dell'ordine di reintegra, che ha ricostituito *ex tunc* il rapporto illegittimamente interrotto.

Vanno, per contro, disattese le argomentazioni dedotte da parte opposta fondate su un'asserita arbitraria applicazione dell'istituto della compensazione, sull'assunto che la stessa determinerebbe la privazione totale della retribuzione spettante al lavoratore.

Occorre, in primo luogo, rilevare che, nella fattispecie in esame, si è in presenza non di una compensazione in senso tecnico, per la quale varrebbero i limiti previsti dall'articolo 545 c.p.c., ma di una compensazione in senso atecnico, in quanto i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto, sicché la valutazione delle reciproche pretese comporta un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Non v'è dubbio che, nel caso di specie, i crediti e i debiti vantati reciprocamente dalle parti abbiano origine dall'unico rapporto di lavoro intercorso tra le stesse.

L'identità del rapporto, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione, non è esclusa dal fatto che uno dei crediti sia di natura risarcitoria derivando da inadempimento (Cass. 18 marzo 1997 n. 2171; Cass. n. 2943/80; n. 2968/82; n. 1905/83).

In ogni caso, l'eccezione di compensazione è stata sollevata non a fronte di un credito per retribuzioni, ma a fronte di un credito risarcitorio, per cui non vi è alcun limite alla sua operatività.

Peraltro, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché operi l'istituto della compensazione atecnica non è necessario che venga posta domanda riconvenzionale e neppure la relativa eccezione, dovendo il giudice limitarsi a valutare le reciproche pretese (v. Cass. 28855/2008).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va accolta, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto di Olivieri Claudio di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza emessa in data 7.2.2017.

Quanto alle ulteriori domande di parte opponente, ritiene il giudicante che la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. sia meritevole di accoglimento, in quanto le iniziative adottate dall'opposto - che ha inviato ai vari Comuni soci della Ruzzo Reti s.p.a. una lettera contenente affermazioni circa plurime inadempienze della società, pur a fronte di ordinanza del giudice favorevole al lavoratore (doc. n. 8 fasc. opponente), e che ha rilasciato a quotidiani locali interviste contenenti chiari riferimenti alla vicenda processuale, definendo scorretta e persecutoria la condotta tenuta dalla società (doc. n. 10, 10 bis e 11 fasc. opponente) - appaiono del tutto avulse dalla ordinaria dialettica processuale e idonee a gettare discredito sulla società, soprattutto laddove evocanti una presunta arbitraria inosservanza da parte della stessa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, inosservanza che, in realtà, come è desumibile dalle considerazioni sopra esposte, è piuttosto da qualificarsi come



legittimo esercizio dei propri diritti, processuali e sostanziali, conseguenti all'impugnativa del licenziamento promossa dal lavoratore.

Va, quindi, ordinata la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese del resistente opposto, sugli stessi quotidiani o riviste on line su cui sono state rilasciate le interviste (Certastampa.it, Cityrumors.it e I due punti).

Va, infine, disposta la cancellazione, come da richiesta formulata da parte opponente all'udienza del 12.9.2017, delle frasi offensive contenute nella memoria difensiva depositata telematicamente dall'opposto in data 21.8.2017 ed in particolare delle frasi contenute nel punto d) a pag. n. 2 della memoria, che, per comodità di lettura, di seguito si riportano: <<Il dato certo ed incontrovertibile sta nel fatto che alcun "danno all'azienda" si ha intenzione di provocare anche e soprattutto perché la condotta tenuta dall'azienda, da sola crea danni stanti le numerose perdite di danaro pubblico di cui viene accusata, e non dall'Olivieri, oltre che continue illegittime condotte nelle assunzioni e nell'assegnazione delle consulenze, sempre con il denaro dei cittadini, ma questo è un altro argomento>>.

Non v'è dubbio che le affermazioni ivi contenute, peraltro totalmente estranee all'oggetto del presente giudizio, abbiano una portata oggettivamente offensiva, implicando un giudizio di assoluto disvalore rispetto alle modalità di gestione del servizio e del denaro pubblico, sotto più profili, giustificando, pertanto, l'accoglimento dell'ordine di cancellazione. Trattandosi di atto depositato telematicamente ed in mancanza di disposizioni specifiche circa le concrete modalità esecutive dell'ordine di cancellazione, si ritiene di dover disporre tale cancellazione mediante ordine a parte resistente opposta di depositare nuova memoria difensiva con espunzione delle frasi sopra riportate, in sostituzione di quella depositata il 21.8.2017, della quale non si dovrà più tener conto.

Le spese seguono la soccombenza con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, assorbita in tale statuizione anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente, non ravvisandosi nella fattispecie i presupposti di operatività della disposizione richiamata e ritenendosi già soddisfattiva l'ordinaria condanna ex art. 91, comma 1, c.p.c.

#### **P.Q.M.**

disattesa o altrimenti assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Olivieri Claudio non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'ordinanza n. 546/2017 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo in data 7.2.2017;

-condanna Olivieri Claudio al pagamento in favore della società opponente delle spese di lite, liquidate in € 3.513,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge;

-visto l'art. 120 c.p.c., ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese di Olivieri Claudio, sui seguenti quotidiani o riviste on line: Certastampa.it, Cityrumors.it e I due punti, entro il termine di trenta giorni da oggi;

-visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione delle frasi offensive di cui in motivazione, disponendo che parte resistente provveda a depositare telematicamente, entro il termine di dieci giorni da oggi, nuova memoria difensiva, che sostituirà integralmente quella depositata il 21.8.2017, previa espunzione del punto d) a pag. 2 della memoria difensiva originariamente depositata.

Teramo, 23.1.2018

Il giudice

*dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo*

